SENATO DELLA REPUBBLICA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 1954

(6ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

INDICE

Disegno di legge:

« Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n. 195, concernente la nomina a posti di gruppo *C* dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia » **(333-*B*)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 57, 58, 59
AGOSTINO, *relatore* 57, 58, 59
AZARA 59
PIOLA 59
SPALLINO 59

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: *Agostino, Azara, Cemmi, Corsini, Gavina, Leone, Magliano, Pannullo, Papalia, Pellegrini, Piola, Ravagnan, Spallino, Zelioli Lanzini e Zoli.*

SPALLINO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n. 195, concernente la nomina a posti di gruppo C dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia » (333-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n. 195, concernente la nomina a posti di gruppo *C* dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia », approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale ed invito il relatore a riferire sulla modificazione apportata dalla Camera dei deputati al disegno di legge.

AGOSTINO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nella seduta del 25 marzo 1954 io riferii in ordine al disegno di legge: « Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n. 195, concernente la nomina a posti di gruppo *C* dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia », il quale tendeva ad ovviare ad un inconveniente riscontrato nell'applicazione dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1942, n. 195, eliminando il limite massimo dell'anzianità di servizio, per dare la possibilità, anche a coloro che avessero superato i 17 anni di anzianità, di entrare nella Amministrazione della giustizia, gruppo *C*, grado XII.

Approvato, in sede deliberante, il disegno di legge passò alla Camera dei deputati, che

modificò l'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge 9 febbraio 1942, n. 195 nel modo seguente:

« La graduatoria in base alla quale gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia con grado non inferiore a vice-brigadiere, saranno chiamati all'impiego, sarà formata dalla Commissione di avanzamento, per titoli e per anzianità ».

La Commissione della Camera ha ritenuto opportuna questa modifica, riconoscendo che non è giusto che, una volta stabilita l'idoneità ad essere immessi nell'Amministrazione di grazia e giustizia, la graduatoria sia formata soltanto in base alla data della presentazione delle domande. Perciò a quella stessa Commissione di avanzamento che, in base al primo comma dell'articolo 1, deve esaminare l'idoneità o meno di coloro che facciano domanda per essere ammessi nell'Amministrazione della giustizia, è stata data la facoltà di formare la graduatoria, attenendosi ai titoli ed all'anzianità dei concorrenti. Io ritengo che la modifica introdotta dalla Camera sia opportuna e che si possa considerare come un'utile integrazione dell'articolo 1.

Però, se noi volessimo migliorare la legge, potremmo dare alla Commissione centrale di avanzamento la facoltà di formare, in occasione dell'esame delle singole domande, la graduatoria, anzichè lasciare distinti i due compiti che ad essa spettano.

Ma il fatto che la graduatoria debba essere formata in base alla semplice data di presentazione delle singole domande, mi sembra che non risponda ad un criterio di giustizia.

PRESIDENTE. Vorrei avere un chiarimento dal relatore. Qui si parla di graduatoria, ma effettivamente più che di graduatoria, si tratta di un elenco. Comunque se, ad un certo momento, quando noi abbiamo una cosiddetta graduatoria già formata — dato che la presentazione delle domande è continua, dato che questo provvedimento non si prende una volta tanto, ma man mano che si rendono vacanti i posti — presenta domanda un maresciallo che maturi in quel momento i quindici anni di anzianità, questo deve passare avanti a tutti i precedenti? In tal caso non si tratta più di una graduatoria, ma di una modificazione continua della graduatoria. Se teniamo presente che l'ingresso nel ruolo è continuo, non so come si possa fare una graduatoria di questo genere; a meno che non si decida di fare una graduatoria anno per anno.

Secondo la vecchia legge, si trattava di un elenco, in base al quale gli idonei venivano chiamati in un certo ordine. Si chiamava graduatoria per stabilire l'ordine, ma non era una graduatoria vera e propria. Oggi, come si fa l'elenco nel caso che sopraggiunga un nuovo richiedente con titoli superiori a quelli che hanno presentato la domanda precedentemente?

Io credo che così come è stata votata alla Camera la disposizione non sia chiara, a meno che non si decida che la graduatoria debba farsi anno per anno.

AGOSTINO, *relatore*. Il fatto è questo: non si entra automaticamente, attraverso la presentazione della domanda, ma occorre un esame quasi di concorso. Infatti vi è una Commissione che deve esaminare la posizione di ognuno. Dato che il numero dei posti è ristretto e le domande possono essere eccessive, è necessaria, per coprire questo terzo di posti, una certa graduatoria, per evitare delle ingiustizie, perchè, in caso contrario, potrebbero essere immessi i meno meritevoli ed i più meritevoli rimanere esclusi.

Poichè, come dice la stessa legge fondamentale del 1942, una graduatoria deve essere formata, è necessario stabilire delle norme per questa graduatoria; ciò che ha fatto la Commissione della Camera, alla quale una graduatoria in base al solo dato della priorità o meno delle domande è sembrata poco giusta.

PRESIDENTE. Ma onorevole relatore, non ha risposto alla mia domanda: io vorrei sapere se in questo modo cambiamo il sistema precedente in un vero e proprio concorso. Se è così, bisogna stabilire che la graduatoria sia formata anno per anno, per evitare che essa debba essere continuamente modificata.

AGOSTINO, *relatore*. Si potrebbe allora dire, con un emendamento aggiuntivo, che la graduatoria sarà formata « annualmente ».

SPALLINO. A me sembra che l'esempio portato dal Presidente, di un maresciallo che ad un certo momento presenta la domanda per essere assunto come impiegato civile, possa determinare degli inconvenienti, che però si potrebbero evitare, con l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Agostino, in base al quale la graduatoria dovrebbe formarsi annualmente.

AZARA. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulla trasformazione che verremo ad operare, rispetto allo stato attuale, approvando l'emendamento introdotto dalla Camera. Tenete presente che si tratta di posti di minima importanza riservati a delle modeste persone che hanno lavorato per anni ed anni e che, alla fine della loro carriera militare, quando sono ancora in efficienza fisica tale da consentire loro di prestare servizio civile, si vedrebbero escluse sol perchè il loro posto sarebbe occupato, supponiamo, da un giovanotto di appena 18 anni, che abbia un minimo grado di istruzione in più. Si trasforma quindi quella che era un'elargizione benevola che lo Stato faceva a questi suoi servitori, in un concorso nel quale, magari, quelli che hanno maggiori bisogni verrebbero scartati.

In linea di principio sono contrario a questa trasformazione; comunque, se per dannata ipotesi, si dovesse accettare questo principio, sarei d'accordo con la formula proposta dal relatore, nel senso che la graduatoria sia formata annualmente.

PIOLA. A mio avviso, quando la Commissione centrale di avanzamento si riunisce, non potrà prendere in esame altro che le domande fino a quel giorno presentate. Le altre domande saranno giudicate in una nuova riunione della Commissione. Perciò ritengo sia inutile dire « annualmente ».

PRESIDENTE. Ma la Commissione centrale di avanzamento si riunisce frequentemente. Se nel periodo intermedio tra la decisione della formazione di una certa graduatoria da parte della Commissione centrale di avanzamento e l'effettiva promozione, sopraggiunge un'altra persona avente un titolo superiore, è chiaro che questa passerà avanti. Perciò si tratterebbe di una graduatoria sempre aperta. È necessario stabilire quindi che sia formata annualmente.

AGOSTINO, *relatore*. Propongo, allora, che l'ultimo comma dell'articolo 1 sia così formulato:

« La graduatoria in base alla quale gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a vice-brigadiere, saranno chiamati all'impiego, sarà formata annualmente dalla Commissione di avanzamento per titoli e per anzianità ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 9 febbraio 1942, n. 195, è così modificato:

« Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a vicebrigadiere, che abbiano compiuto almeno quindici anni di servizio, possono fare domanda di impiego civile per i posti di grado dodicesimo nei ruoli di gruppo *C* dell'Amministrazione di grazia e giustizia.

« Coloro che sono riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione centrale di avanzamento prevista dall'articolo 3 del Regolamento approvato con decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, acquistano titolo ad ottenere l'impiego nel limite di un terzo dei posti che si rendono vacanti nella categoria sopra indicata nel corso dell'anno solare.

« La graduatoria, in base alla quale gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a vicebrigadiere, saranno chiamati all'impiego, sarà formata dalla Commissione di avanzamento, per titoli e per anzianità ».

A detto articolo il relatore propone di aggiungere, nell'ultimo comma, dopo le parole: « sarà formata » l'altra: « annualmente ».

Pongo ai voti tale proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Pongo ora ai voti l'articolo 1 di cui ho già dato lettura, con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Ricordo che l'articolo 2 — ultimo del disegno di legge — è così formulato:

Art. 2.

È abrogato l'articolo 5 della legge 9 febbraio 1942, n. 195.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,40.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari